

1448

cl

1

5 aprile 2017

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Spettabile
Dipartimento federale dell'economia, della
formazione e della ricerca DEFR
3003 Berna

e-mail: abps@seco.admin.ch (pdf e word)

Procedura di consultazione dell'Ordinanza sugli apparecchi a gas

Gentili signore, egregi signori,

con lettera del 17 febbraio 2017 abbiamo ricevuto il vostro invito a prendere posizione sulla proposta di revisione dell'Ordinanza citata in oggetto. Ringraziamo per l'opportunità di potere esprimere una nostra presa di posizione in merito.

La presente revisione mira a mantenere l'equivalenza tra il diritto svizzero e il diritto dell'UE, stabilita nel quadro degli Accordi bilaterali I dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità - Mutual Recognition Agreement (MRA, RS 0.946.526.81) -, unificando le definizioni e gli obblighi degli operatori economici, nonché i requisiti legali per gli organismi di valutazione della conformità.

A questo scopo è stata creata una nuova Ordinanza sugli apparecchi a gas, oggetto della presente consultazione. La stessa si basa sull'articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11).

Presa di posizione

Pur non entrando nel merito delle questioni di competenza degli organismi di valutazione della conformità (Notified Body) designati ai sensi della LSPro, in particolare per gli apparecchi a gas la Società svizzera dell'Industria del gas e delle acque (SSIGA) e l'Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS), rileviamo che le modifiche proposte avranno importanti ripercussioni anche per le competenze attribuite dalla legislazione federale ai Cantoni, ossia l'applicazione dei dispositivi a protezione dell'ambiente.

Nell'ambito di procedure autorizzative, infatti, gli impianti a consumo di gas vengono esaminati dai servizi cantonali competenti in ossequio all'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA), allo scopo di determinarne la conformità prima che gli stessi vengano installati. L'esame avviene mediante la presentazione da parte dell'istante di dichiarazioni di conformità

o di prestazione del fabbricante o del distributore secondo una norma europea riconosciuta, comprensiva di dati tecnici e di emissioni completi, che possa essere confrontata con le esigenze della legislazione svizzera congiuntamente ai regolamenti di applicazione cantonali.

L'articolo 5 dell'Ordinanza sugli apparecchi a gas rimanda all'articolo 6 LSPPro, nel quale si descrive la presunzione di conformità alle norme. Ne consegue che, contrariamente a quanto richiesto fino ad oggi, sarà l'autorità di sorveglianza del mercato (SECO) a dover fornire la prova della conformità degli apparecchi e non più direttamente il fabbricante o il distributore. Questo cambiamento avrebbe importanti ripercussioni sull'efficacia del sistema di controllo e non può essere condiviso.

Con la proposta di modifica verrebbe inoltre a crearsi una disparità tra quanto richiesto per gli apparecchi a gas ai sensi dell'OIAI e i nuovi disposti europei. Oltre agli aspetti già citati relativi all'applicazione dell'art. 6 LSPPro, le norme europee regolano unicamente l'applicazione degli impianti ad uso domestico, aumentando il vuoto legislativo in materia e relativo alle altre tipologie di impianti a consumo di gas non domestici. Crediamo infine che la centralizzazione delle valutazioni di conformità di prodotti esteri presso la SECO difficilmente potrà garantire il livello attuale dell'efficacia dei controlli.

In conclusione, riteniamo che l'introduzione dell'Ordinanza sugli apparecchi a gas risulterà in un chiaro peggioramento dell'efficacia dei controlli dei dispositivi di legge da parte dei Cantoni, comportando un peggioramento delle condizioni quadro a tutela dell'ambiente in generale e della qualità dell'aria in particolare. Esprimiamo pertanto in conclusione l'auspicio che possa essere mantenuto il dispositivo legislativo attualmente in vigore.

Ringraziando per l'attenzione cogliamo l'occasione per porgervi, gentili signore ed egregi signori, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Manuele Berteli

Il Cancelliere:


Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfc-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfc-de@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfc-uil@ti.ch)
- Capoufficio della legislazione e delle pari opportunità (marilena.fontaine@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet